

CAMERA DEI DEPUTATI N. 381

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(TOGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(MARTINELLI)

Rinnovo di delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica

Presentato alla Presidenza il 30 agosto 1963

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, il Governo è stato delegato, fra l'altro, ad emanare le norme relative all'organizzazione dell'Ente (articolo 3), nonché a determinare la misura della imposta unica, dovuta dall'Ente stesso fino al 31 dicembre 1964, in sostituzione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, e dell'imposta sulle società (articolo 8, secondo comma).

Mentre con il decreto presidenziale 15 dicembre 1962, n. 1670, si sono dettate le principali norme delegate relative all'organizzazione dell'E.N.E.L., per le vicende politiche connesse con la fine della terza legislatura non è stato possibile emanare, in virtù della delega stessa, le altre norme necessarie per completare la disciplina organizzativa dell'Ente, particolarmente sotto il profilo della sua articolazione

decentrata, secondo i criteri direttivi fissati al n. 6 dello stesso articolo 3.

Eguale per lo stesso motivo non si è potuto provvedere nei termini previsti dall'articolo 8, secondo comma, della legge, alla determinazione dell'aliquota dell'imposta unica dovuta dall'E.N.E.L. sull'energia elettrica prodotta.

Per entrambi gli oggetti occorre pertanto rinnovare la delega al Governo per un congruo periodo di tempo.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge, costituito da un unico articolo, con il quale il termine per l'emanazione da parte del Governo delle norme delegate relative alle suddette materie è fissato in quattro mesi dall'entrata in vigore dell'emananda legge, fermi restando i principi e criteri direttivi contenuti nella legge 6 dicembre 1962, numero 1643.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il termine per l'emanazione da parte del Governo delle ulteriori norme necessarie per l'organizzazione dell'Ente nazionale per la energia elettrica e delle norme relative alla determinazione dell'aliquota dell'imposta unica sulla energia elettrica prodotta, ai sensi rispettivamente degli articoli 3 e 8, comma secondo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è fissato in quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fermi restando i principi e criteri direttivi contenuti nell'anzidetta legge 6 dicembre 1962, n. 1643.